



**REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

ORDINANZA 23 SETTEMBRE 2020 N. 4

**NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

**(nel ricorso per conflitto di attribuzione tra organi costituzionali ai sensi dell'art. 16 della
Legge Qualificata n.55/2003, n.0003/2020)**

Riunitosi in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Visto

**il ricorso presentato in data 18 settembre 2020 dall'Avvocatura dello Stato per conto della
Ecc.ma Reggenza con cui viene promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Giudice
per i Rimedi Straordinari in materia penale per la dichiarazione che non compete
all'Ecc.ma Reggenza la convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per
provvedere in autotutela in ordine alle disposizioni sulla distribuzione del lavoro
giudiziario adottate dal Magistrato Dirigente il 24 luglio 2020, così come richiesto dal
Giudice per i Rimedi straordinari in materia penale con la sentenza/ordinanza dell'8
settembre 2020;**

visto

**il decreto del Presidente del Collegio Garante che ha fissato la Camera di Consiglio del 22
settembre 2020, tenutasi con la modalità in videoconferenza**

considerato

- che, con la sentenza/ordinanza depositata in data 8 settembre 2020, nell'ambito di due
procedimenti incidentali di ricasazione (poi riuniti), il Giudice per i Rimedi
Straordinari in materia penale, preso atto della nota del 24 luglio 2020/1719 recante le
nuove Disposizioni sulla distribuzione del lavoro volte alla "salvaguardia della
funzionalità ordinaria del Tribunale", adottate dal Magistrato Dirigente del Tribunale il
24 luglio 2020, si è determinato per il non luogo a provvedere allo stato degli atti,**



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

ritenendo che le stesse Disposizioni abbiano comportato una situazione di stallo del procedimento, oltre che una violazione del principio del giudice naturale ed ha contestualmente disposto la trasmissione del provvedimento al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, in attesa delle determinazioni che quest'ultimo vorrà eventualmente adottare;

- che l'Ecc.ma Reggenza, investita del problema nella sua qualità di Presidente ex lege del Consiglio Giudiziario, lamenta che le modalità con le quali è stata esercitata la funzione giurisdizionale da parte del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale avrebbe determinato una compressione delle proprie prerogative in quanto, sulla base della pronuncia di detto Giudice, si è venuta a trovare nella necessità, da una parte di porre all'attenzione del Consiglio Giudiziario un determinato argomento e, dall'altra parte, di esimersi dal disporre la convocazione di detto organo, poiché l'argomento suggerito dal giudice trascende l'alveo delle competenze del Consiglio Giudiziario;
- che, infatti, le competenze del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria sono sancite dall'art. 7, comma 8 della legge qualificata n. 145/2003 ss.mm.ii. e, tra queste non vi è la competenza a trattare le questioni relative ai provvedimenti in materia di distribuzione del lavoro giudiziario adottati dal Magistrato Dirigente nell'esercizio delle sue funzioni;
- che i provvedimenti in parola sono adottati solo dal Magistrato Dirigente (ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 Legge Qualificata n. 145/2003 ss.mm.ii.) né, sul punto, vi è alcuna competenza (neppure concorrente) da parte del Consiglio Giudiziario. Di conseguenza, le determinazioni assunte in materia di distribuzione del lavoro giudiziario esulano dalle attribuzioni indicate dalla legge in capo al Consiglio Giudiziario;
- che, in effetti, il provvedimento del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale, oltre a travalicare i limiti del procedimento al quale si riferisce, appare non coerente, in quanto, pur dando espressamente atto che le disposizioni in merito alla ripartizione del lavoro tra i magistrati del Tribunale sono state adottate con provvedimento del Magistrato Dirigente, si è poi determinato a trasmettere il proprio



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

provvedimento al Consiglio Giudiziario, sollecitando altresì sue eventuali determinazioni in sede di autotutela, che non rientrano nelle competenze dell'organo.

Considerato

- che in questa sede spetta al Collegio Garante una deliberazione in ordine all'ammissibilità del conflitto medesimo ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n.55/2003;
- che tale giudizio di ammissibilità non consiste in alcun accertamento di merito, ma nella valutazione della sussistenza in astratto dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esame del ricorso.

Ritenuto

- che il sopra menzionato provvedimento del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale - senza entrare nel merito della decisione - ha individuato come effettivo destinatario il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria;
- che, conseguentemente, l'organo nei confronti del quale potrebbe nel caso di specie astrattamente essere ravvisato conflitto determinato dal suddetto provvedimento sarebbe il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria;
- che, come già affermato da questo Collegio con l'ordinanza n. 2/2020, la formulazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Giudiziario è attribuzione esclusiva dell'Ecc.ma Reggenza;
- che, tuttavia, l'art. 16 comma 2 della Legge Costituzionale n. 55/2003 prevede che, nel caso di organi costituzionali collegiali, la presentazione del ricorso debba essere preceduta da apposita deliberazione dell'organo interessato, che nel caso di specie non consta essere stata adottata.

P.Q.M.

Il Collegio Garante della costituzionalità delle norme

Dichiara

inammissibile il conflitto di cui in epigrafe.

MANDA

alla Cancelleria per la notifica agli interessati e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 10



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

della Legge Qualificata n. 55/2003 nonché per la trasmissione alla Reggenza.

San Marino, 23 settembre 2020/1720 d.F.R.

IL COLLEGIO GARANTE

Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (*Presidente*)

Avv. Giovanni Nicolini (*Membro effettivo*)

Avv. Kristina Pardalos (*Membro effettivo*)

SAN MARINO 23/09/2020/1720 d.F.R.

PERSEGUITA IN DATA ODIERNA CON POSTA ELETTRONICA E PERTANTO
AUTENTICAMENTE DEPOSITATA IN DATA ODIERNA EX ART 15, COMA 3,
REG. 1/04 COME MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE N°1/2014

P. 12 DIREGSG
da Tella

